

N. TAR	2017 – 064
N. PROTOCOLLO	90970 RU del 4 /8/2017
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Revoca dell'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 201 del 2/8/2017, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 della Commissione del 1° agosto 2017, concernente la revoca in oggetto.

In particolare, a decorrere dal 3 agosto 2017, è revocata da parte della Commissione l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:

- Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd, Leshan Topray Cell Co. Ltd e società loro collegate nell'Unione (codice addizionale Taric B880)
- Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd, Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd (codice addizionale Taric B899).

Pertanto, le fatture relative all'impegno elencate nell'allegato I del Reg.to (UE) 2017/1408 sono dichiarate nulle. Sono quindi riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Inoltre, qualora si dispongano di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (v. allegato II del Reg.to (UE) 2017/1408), non coincide con il prezzo pagato e, di conseguenza, tali società possono aver violato l'impegno, si potrà, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.

Qualora poi emerga dalla verifica che il prezzo pagato è inferiore al prezzo minimo, saranno riscossi i dazi dovuti a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Dovranno altresì essere riscossi i dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, qualora dalla verifica emerga anche che nella fattura commerciale non sono stati inclusi eventuali sconti e sgravi.

Le informazioni fornite dalla Commissione in merito al prezzo minimo d'impegno potranno essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. In tale contesto gli uffici interessati potranno fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non potranno in alcun caso essere comunicate a terzi.

Per ulteriori informazioni, si rimanda comunque alla lettura del Reg.to (UE) 2017/1408, allegato alla presente comunicazione, nonché alla consultazione della Taric.

Il Dirigente dell'ufficio ad interim
Dr.ssa Cinzia Bricca

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”